



**egovernment**  
schweiz · suisse · svizzera

# Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera (2007-2015)



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra



KONFERENZ DER KANTONSREGIERUNGEN  
CONFÉRENCE DES GOUVERNEMENTS CANTONAUX  
CONFERENZA DEI GOVERNI CANTONALI  
CONFERENZA DA LAS REGENZAS CHANTUNALAS

Versione 2007:

Approvata il 22 giugno 2007 dall'Assemblea plenaria della Conferenza dei Governi cantonali.

Adottata il 29 agosto 2007 dal Consiglio federale<sup>1</sup>.

Rinnovo 2011:

Adottata il 16 novembre 2011 dal Consiglio federale<sup>2</sup>.

Approvata il 16 dicembre 2011 dall'Assemblea plenaria della Conferenza dei Governi cantonali.

---

<sup>1</sup> FF 2008 2863

<sup>2</sup> FF 2011 8281

# Indice

Sezione 1: Disposizioni generali.....	1
Art. 1 Scopo e campo d'applicazione.....	1
Art. 2 Collaborazione.....	1
Art. 2a Piano d'azione.....	2
Art. 3 Utilizzazione ripetuta di dati e prestazioni.....	2
Art. 4 Rispetto degli standard.....	2
Art. 5 Protezione dei dati e sicurezza informatica.....	2
Art. 6 Attività legislativa.....	2
Sezione 2: Comitato direttivo.....	3
Art. 7 Compiti e competenze.....	3
Art. 8 Organizzazione.....	3
Art. 9 Costituzione e modalità di lavoro.....	4
Sezione 3: Consiglio di esperti.....	4
Art. 10 Compiti.....	4
Art. 11 Composizione.....	4
Art. 12 Costituzione e modalità di lavoro.....	4
Sezione 4: Segreteria.....	5
Art. 13 Compiti.....	5
Art. 14 Organizzazione e finanziamento.....	5
Sezione 5: Attuazione della strategia.....	5
Art. 15 Enti titolari e finanziamento.....	5
Art. 16 Compiti e competenze delle organizzazioni responsabili.....	6
Art. 17 Convenzioni speciali.....	6
Sezione 6: Disposizioni finali.....	7
Art. 18 Entrata in vigore.....	7
Art. 19 Disposizione transitoria concernente www.ch.ch.....	7
Art. 20 Adeguamenti della presente convenzione quadro.....	7



# Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera (2007–2015)

Adottata il 16 novembre 2011 dal Consiglio federale  
Approvata il 16 dicembre 2011 dall'Assemblea plenaria della  
Conferenza dei Governi cantonali

*Il Consiglio federale svizzero,  
e  
la Conferenza dei Governi cantonali (CdC)  
vista la strategia di Governo elettronico in Svizzera,  
che persegue l'obiettivo  
di rendere l'amministrazione efficiente e prossima al cittadino,  
di sfruttare le sinergie con processi armonizzati,  
di accrescere la qualità della piazza svizzera e  
di sfruttare il federalismo come un'opportunità di innovazione,  
hanno convenuto quanto segue:*

## Sezione 1: Disposizioni generali

### Art. 1 Scopo e campo d'applicazione

<sup>1</sup> La presente convenzione quadro disciplina la collaborazione tra la Confederazione e i Cantoni nell'attuazione della strategia di Governo elettronico in Svizzera per gli anni dal 2007 al 2015 compreso.

<sup>2</sup> L'attuazione è condotta tramite progetti specifici secondo il «Catalogo dei progetti prioritari». Un piano d'azione stabilisce misure concrete. Per singoli progetti sono concluse, se del caso, convenzioni speciali ai sensi dell'articolo 17. Le disposizioni della presente convenzione quadro sono applicabili a tutte le convenzioni speciali.

### Art. 2 Collaborazione

<sup>1</sup> La Confederazione, i Cantoni e i Comuni garantiscono l'attuazione coordinata della strategia di Governo elettronico in Svizzera. Essi si sostengono vicendevolmente nell'adempimento di questo obiettivo comune nell'ambito della convenzione. Si basano per quanto concerne il loro settore sulle decisioni del Comitato direttivo e mettono a disposizione dei partner, nel quadro delle direttive legali, idee, metodi e soluzioni.

<sup>2</sup> I Cantoni conservano la loro autonomia e la firma della presente convenzione quadro non limita il loro settore di competenza e di organizzazione.

<sup>3</sup> I Cantoni provvedono nella misura delle loro possibilità al coinvolgimento attivo dei Comuni nell'adempimento degli obiettivi.

**Art. 2a** Piano d'azione

1 Il piano d'azione elenca progetti scelti dal catalogo dei progetti prioritari, segnatamente quelli ad ampio effetto, e stabilisce le misure a breve, medio e lungo termine importanti ai fini della loro realizzazione.

2 I progetti elencati nel piano d'azione possono essere sostenuti con contributi finanziari conformemente all'articolo 15.

**Art. 3** Utilizzazione ripetuta di dati e prestazioni

1 Gli enti pubblici provvedono affinché limiti legali o effettivi non ostacolino l'utilizzazione dei loro dati e delle loro prestazioni da parte di altre collettività svizzere, in particolare a mente delle direttive legali su tutela del segreto, protezione dei dati, acquisti pubblici e trasferimento di diritti di utilizzazione.

2 Gli enti pubblici si fanno accordare, nella misura del possibile, i diritti necessari per l'utilizzazione dei beni immateriali risultanti dalle prestazioni sviluppate da terzi.

**Art. 4** Rispetto degli standard

1 Nell'elaborazione delle prestazioni inerenti al Governo elettronico o di parti di esse, gli enti pubblici si basano su standard di Governo elettronico internazionali e, se del caso, nazionali riconosciuti.

2 A livello nazionale sono determinanti gli standard dell'associazione eCH. Gli enti pubblici li dichiarano di norma vincolanti, in particolare per gli acquisti e i prodotti sviluppati internamente.

3 Si tiene conto delle raccomandazioni della Conferenza svizzera sull'informatica (CSI) relative alla collaborazione tecnica tra gli enti pubblici.

4 Gli enti pubblici partecipano attivamente, nella misura delle loro possibilità, all'elaborazione degli standard dell'associazione eCH.

**Art. 5** Protezione dei dati e sicurezza informatica

Chiunque collabori al progetto di Governo elettronico:

- a. osserva, per l'elaborazione dei dati, le prescrizioni della legge federale del 19 giugno 1992<sup>3</sup> sulla protezione dei dati come pure le prescrizioni cantonali vigenti in materia;
- b. adotta le necessarie misure di protezione dell'integrità e dell'accessibilità dei sistemi informatici, nonché di protezione del carattere confidenziale, dell'integrità, dell'accessibilità e della verificabilità dei dati memorizzati, elaborati e trasferiti in questi sistemi.

**Art. 6** Attività legislativa

La Confederazione e i Cantoni garantiscono che la necessità di normazione sia valutata per tempo e che l'istituzione di nuove basi legali sia integrata tempestivamente come progetto parziale nella pianificazione e nello svolgimento dei progetti.

---

<sup>3</sup> RS 235.1

## Sezione 2: Comitato direttivo

### Art. 7 Compiti e competenze

<sup>1</sup> Il Comitato direttivo è responsabile dell'attuazione coordinata della strategia di Governo elettronico in Svizzera.

<sup>2</sup> I compiti e le competenze del Comitato direttivo sono in particolare:

- a. definire e aggiornare il catalogo dei progetti prioritari (prestazioni e condizioni);
- b. istituire organizzazioni responsabili dell'attuazione dei progetti prioritari;
- bbis. stabilire le condizioni quadro di attuazione dei progetti prioritari;
- bter. decidere il piano d'azione, compresa la ripartizione delle risorse finanziarie, e verificare periodicamente il raggiungimento degli obiettivi;
- c. prendere atto delle convenzioni speciali che gli sono sottoposte dalle organizzazioni responsabili conformemente all'articolo 17 e se del caso sostenere queste ultime nell'elaborazione di tali convenzioni;
- d. dirigere e sorvegliare l'attuazione della strategia, in particolare anche l'attività legislativa di cui all'articolo 6, decidere in merito all'aggiornamento degli strumenti di pianificazione e di attuazione e verificare periodicamente i progressi delle misure di attuazione;
- e. fungere da mediatore nelle divergenze di opinione tra parti contraenti e adoperarsi a favore di un accordo amichevole;
- f. informare in merito alle sue decisioni il Consiglio federale, la Conferenza dei Governi cantonali (CdC), l'Unione delle Città svizzere, l'Associazione dei Comuni svizzeri e altri servizi interessati;
- g. designare i membri del Consiglio di esperti ai sensi dell'articolo 11.
- h. prendere posizione su tematiche strategiche del settore del Governo elettronico;
- i. osservare attivamente le evoluzioni in ambito di standard nel settore del Governo elettronico e decidere se del caso misure in vista del loro promovimento d'intesa con l'associazione eCH.

### Art. 8 Organizzazione

<sup>1</sup> Il Comitato direttivo è composto in totale di nove rappresentanti, segnatamente tre rappresentanti della Confederazione, tre rappresentanti dei Cantoni e tre rappresentanti dei Comuni.

<sup>2</sup> I membri sono designati come segue:

- a. la rappresentanza della Confederazione è composta dal capo del Dipartimento federale delle finanze (DFF), da un rappresentante di un altro dipartimento e da un rappresentante della Cancelleria federale. Il Consiglio federale designa i rappresentanti della Confederazione su proposta del DFF;
- b. i rappresentanti dei Cantoni sono designati dalla CdC;
- c. l'Unione delle Città svizzere e l'Associazione dei Comuni svizzeri designano i rappresentanti dei Comuni.

**Art. 9** Costituzione e modalità di lavoro

- 1 Il capo del DFF presiede il Comitato direttivo. Per il resto il Comitato direttivo si costituisce da sé.
- 2 Il Comitato direttivo si riunisce quando gli affari lo esigono, ma almeno due volte all'anno oppure su richiesta di almeno tre membri.
- 3 La segreteria si occupa della convocazione e dell'organizzazione delle sedute.
- 4 Il delegato per la direzione informatica della Confederazione<sup>4</sup> partecipa in qualità di consulente alle sedute del Comitato.
- 5 Il Comitato direttivo si sforza di prendere in linea di massima decisioni consensuali. In caso di votazione, le decisioni sono prese dalla maggioranza semplice dei membri presenti; ogni membro dispone di un voto. In caso di parità, decide il voto del presidente.
- 6 Il Comitato direttivo può deliberare se sono presenti almeno cinque membri, di cui almeno un rappresentante ciascuno di Confederazione, Cantoni e Comuni.
- 7 La supplenza è possibile in caso di motivi importanti e previo accordo del presidente del Comitato direttivo.

**Sezione 3: Consiglio di esperti****Art. 10** Compiti

- 1 Il Consiglio di esperti è un organo specializzato che fornisce consulenza al Comitato direttivo, alla segreteria e alle organizzazioni responsabili.
- 2 I compiti del Consiglio di esperti sono:
  - a. esaminare gli aspetti tecnici di affari e progetti imminenti ed emanare raccomandazioni all'attenzione del Comitato direttivo, in particolare per quanto riguarda il catalogo dei progetti prioritari, il piano d'azione e le tematiche sovraordinate;
  - b. fornire, nell'ambito dell'attuazione dei progetti prioritari, consulenza giuridica (art. 6), tecnica e organizzativa alla segreteria e alle organizzazioni responsabili.

**Art. 11** Composizione

- 1 Il Consiglio di esperti è composto da un massimo di nove specialisti dell'amministrazione, dell'economia e della scienza.
- 2 I membri sono designati dal Comitato direttivo. Il delegato per la sicurezza informatica della Confederazione<sup>4</sup> è membro del Consiglio di esperti.

**Art. 12** Costituzione e modalità di lavoro

- 1 Presidente del Consiglio di esperti è il delegato per la direzione informatica della Confederazione<sup>4</sup>.
- 2 Per il resto il Consiglio di esperti si costituisce da sé.

---

<sup>4</sup> Dal 1.1.2012 era «il delegato per la strategia informatica della Confederazione» rinominato in «il delegato per la direzione informatica della Confederazione» (OIAF, SR 172.010.58).

## Sezione 4: Segreteria

### Art. 13 Compiti

<sup>1</sup> La segreteria è l'organo di stato maggiore del Comitato direttivo e del Consiglio di esperti. Essa coordina l'attuazione della strategia.

<sup>2</sup> I compiti della segreteria sono in particolare:

- a. preparare gli affari del Comitato direttivo e del Consiglio di esperti e tenere il verbale delle sedute; garantire il coinvolgimento dei partner contrattuali nella preparazione di affari importanti; sorvegliare l'attuazione delle decisioni del Comitato direttivo;
- abis. elaborare il piano d'azione all'attenzione del Comitato direttivo;
- b. fungere da punto di contatto delle organizzazioni responsabili e assumere la responsabilità per la creazione e la cura della rete di relazioni con i Cantoni e con i servizi federali coinvolti;
- c. sostenere le organizzazioni responsabili nell'elaborazione delle convenzioni speciali e approntare in particolare modelli di finanziamento e di contratto in collaborazione con la CSI;
- d. garantire la necessaria trasparenza per il tramite di adeguate misure di comunicazione. In particolare curare e aggiornare su mandato del Comitato direttivo gli strumenti di attuazione e pubblicarli in Internet;
- e. collaborare con la Conferenza svizzera dei cancellieri di Stato, segnatamente con il suo Gruppo di lavoro intercantonale E-Government, e con l'ufficio della CSI come piattaforma di comunicazione e di coordinazione nei confronti dei Cantoni e dei Comuni;
- f. garantire il controlling dell'attuazione della strategia di Governo elettronico, in particolare verificare l'osservanza delle condizioni quadro per l'attuazione dei progetti prioritari;
- g. osservare le attività di Governo elettronico in Svizzera e all'estero e rilevare i doppi e le possibili sinergie;
- h. allestire all'attenzione del Comitato direttivo un rapporto annuale sullo stato di attuazione.

### Art. 14 Organizzazione e finanziamento

La segreteria è diretta dall'Organo direzione informatica della Confederazione ODIC<sup>5</sup>, che fa parte del DFF, ed è finanziata dalla Confederazione.

## Sezione 5: Attuazione della strategia

### Art. 15 Enti titolari e finanziamento

<sup>1</sup> In considerazione della diversità dei progetti definiti come prioritari nel catalogo, gli enti titolari e il finanziamento sono definiti in base alle singole esigenze e disciplinati, se del caso, in una convenzione speciale.

<sup>2</sup> Il Comitato direttivo raccomanda modelli di finanziamento su cui si basano le convenzioni speciali.

<sup>5</sup> Dal 1.1.2012 era «Organo strategia informatica della Confederazione OSIC» rinominato in «Organo direzione informatica della Confederazione ODIC» (OIAF, SR 172.010.58)

<sup>3</sup> Le quote di finanziamento dei progetti elencati nel piano d'azione sono sostenute congiuntamente dalla Confederazione e dai Cantoni. Le uscite sono a carico per metà della Confederazione e per metà dei Cantoni.

<sup>4</sup> Le uscite annuali del piano d'azione non devono superare 2,4 milioni di franchi. La quota afferente ai Cantoni è assegnata secondo la chiave di ripartizione dei costi della Conferenza dei Governi cantonali.

<sup>5</sup> Per l'allestimento e l'accompagnamento del piano d'azione, compreso il controlling dei progetti sostenuti con il piano d'azione, può essere utilizzato al massimo l'8 per cento delle uscite annuali del piano d'azione.

#### **Art. 16**    Compiti e competenze delle organizzazioni responsabili

<sup>1</sup> Il Comitato direttivo istituisce organizzazioni adeguate come responsabili dei progetti prioritari. Sono adeguate in particolare le organizzazioni:

- a. che dispongono di risorse e di esperienze appropriate e sufficienti per assumere questo ruolo;
- b. il cui campo di attività si estende a simili progetti, e
- c. che hanno già effettuato lavori preparatori concernenti il progetto.

<sup>2</sup> Le organizzazioni responsabili:

- a. designano le proprie direzioni dei progetti;
- b. elaborano il concetto legislativo (art. 6) e un solido concetto di finanziamento e di organizzazione in collaborazione con altri attori interessati;
- c. garantiscono l'osservanza degli standard, provvedono all'interoperabilità delle soluzioni elaborate e nel quadro di un monitoraggio rendono conto regolarmente alla segreteria dello stato dei lavori;
- c<sup>bis</sup>. provvedono all'attuazione e all'osservanza delle condizioni quadro prescritte dal Comitato direttivo;
- d. possono ricorrere, attraverso la segreteria, al sostegno specialistico del Consiglio di esperti;
- e. possono sottoporre al Comitato direttivo, attraverso la segreteria, proposte per il finanziamento di progetti.

#### **Art. 17**    Convenzioni speciali

Se un'organizzazione responsabile competente e gli altri partecipanti lo ritengono necessario, viene conclusa una convenzione speciale, sottoposta per conoscenza al Comitato direttivo. Essa disciplina almeno:

- a. gli obiettivi e la portata del pertinente progetto;
- b. gli enti titolari, le responsabilità e la collaborazione dei partner interessati;
- c. il concetto di finanziamento per l'elaborazione e/o l'esercizio della prestazione o della condizione pertinente;
- d. le competenze e la procedura relative alla conclusione di contratti di fornitura e di prestazioni di servizi con terzi;
- e. la subordinazione della convenzione speciale alla presente convenzione quadro.

## Sezione 6: Disposizioni finali

### Art. 18 Entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente convenzione è conclusa tra la CdC, che rappresenta i Cantoni, e il Consiglio federale. Essa entra in vigore dopo che è stata adottata dalla CdC e dal Consiglio federale ed è stata pubblicata nel Foglio federale. È valida sino alla fine del 2011.


<sup>2</sup> La durata di validità della presente convenzione è prorogata sino al 31 dicembre 2015.

### Art. 19 Disposizione transitoria concernente [www.ch.ch](http://www.ch.ch)

*Abrogato*

### Art. 20 Adeguamenti della presente convenzione quadro

La CdC e il Consiglio federale possono decidere, su proposta del Comitato direttivo, di adeguare e prorogare la presente convenzione quadro.



## Colofone

### Editore per

la Conferenza dei Governi cantionali (CdC)  
e il Consiglio federale svizzero

### Redazione

Segreteria E-Government Svizzera  
Organo direzione informatica della Confederazione ODIC  
Friedheimweg 14  
CH-3003 Berna  
info@egovernment.ch  
www.egovernment.ch/it

### Distribuzione

Ufficio federale delle costruzioni e della logistica UFCL  
CH-3003 Berna  
www.pubblicazionifederali.admin.ch  
N. 608.002.i

### Edizione

Gennaio 2012

© Copyright E-Government Svizzera

**egovernment**  
schweiz · suisse · svizzero